



Sinfub

Spett.le
Banca Antoniana Popolare Veneta
Gestione Risorse Umane e Relazioni
Sindacali
PADOVA

Oggetto: diritto al buono pasto per la lavoratrice madre in caso di fruizione dei riposi per allattamento.

Il Comitato Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro si è recentemente pronunciato favorevolmente sul diritto al buono pasto per la lavoratrice madre in caso di fruizione del riposo per allattamento, basandosi sul fatto che la legge riconosce i periodi di riposo per allattamento a tutti gli effetti retributivi (art. 39 d.lgs.151/2001) e, pertanto, anche per la concessione dei buoni pasto.

Dunque se il normale orario lavorativo della lavoratrice supera le sei ore giornaliere, la stessa ha diritto alla regolare concessione dei “buoni pasto” nonostante la riduzione d’orario ottenuta per effetto della fruizione delle due ore di riposo giornaliere.

Tale pronunciamento si completa con la recente regolamentazione sui buoni pasto (cfr. art. 14 vices ter legge 168 del 2005 e art. 5, DPCM 18 novembre 2005) che ammette l’erogazione degli stessi ai dipendenti, anche se l’orario lavorativo non prevede una pausa per il pranzo.

Per quanto sopra esposto, con la presente Vi invitiamo ad erogare i buoni pasto anche alle lavoratrici durante il periodo di fruizione dei permessi per allattamento riconoscendo il pronunciamento del Comitato Nazionale di Parità ed eliminando così le discriminazioni di genere legate alla maternità.

Cordiali saluti.

Udine, 29 marzo 2006

Le Segreterie Centrali